REGOLAMENTO (CEE) N. 3655/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1009/86 che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1009/86 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 (6), stabilisce la concessione di una restituzione per l'utilizzazione dell'amido di frumento, di granturco, di riso o rotture di riso, o della fecola di patate per la preparazione di talune merci al fine di rendere i prodotti comunitari competitivi rispetto ai prodotti dei paesi terzi;

considerando che per il calcolo di queste restituzioni si tiene conto dei prezzi comunitari; che tuttavia nei nuovi Stati membri della Comunità il livello dei prezzi dell'amido o della fecola può differire dal livello comunitario; che è opportuno tener conto di questa differenza nella concessione della restituzione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1009/86 è aggiunto il comma seguente:

«La restituzione stabilita conformemente alle disposizioni del comma precedente è adeguata, ove necessario, tenendo conto dell'importo compensativo ‹adesione› applicabile per l'amido e per la fecola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.